

Deliberazione n. 43/2020/FRG Gruppo consiliare Noi con l'Italia Rend. 2019 XI^ Legislatura- 01/01/2019-31/10/2019

# REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI

## SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

composta dai magistrati

Roberto BENEDETTI Presidente;

Carla SERBASSI Consigliere;

Ottavio CALEO Referendario (relatore);

Marinella COLUCCI Referendario;

Giuseppe LUCARINI Referendario.

nella Camera di consiglio dell'11 giugno 2020, svolta in modalità da remoto ex art. 85, comma 3, lett. e) del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, emergenza epidemiologica COVID-19

ha assunto la seguente

### **DELIBERAZIONE**

Visti gli articoli 28, 81, 97, 100 e 119 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e modificato con deliberazioni delle medesime Sezioni Riunite n. 2/DEL/2003 e n. 1/DEL/2004, rispettivamente in data 3 luglio 2003 e 17 dicembre 2004, nonché con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008 e successivo provvedimento in data 24 giugno 2011, pubblicato in G.U.R.I. n. 153 del 4 luglio 2011;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e, in particolare, l'art. 7, comma 7;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare, l'articolo 1, commi 9 e seguenti, e l'articolo 2, comma 1, lettere g) e h);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2012 che ha recepito, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del citato decreto-legge n. 174 del 2012, le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai Gruppi consiliari dei consigli regionali;

Vista la legge regionale statutaria 11 novembre 2004, n. 1, recante "Nuovo statuto della Regione Lazio" e, in particolare, gli articoli 22, 24, 25, e 31, concernenti l'autonomia organizzativa e finanziaria del Consiglio regionale;

**Vista** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale";

Vista la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, recante "Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, contabilità e trasparenza degli uffici e dei servizi della Regione";

Visti il regolamento del Consiglio regionale del Lazio, approvato con deliberazione 4 luglio 2001, n. 62, il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione 29 gennaio 2003, n. 3, il regolamento di contabilità del predetto Organo, approvato con deliberazione 18 novembre 1981, n. 169 nonché il regolamento sulle spese di missione dei consiglieri regionali, approvato con deliberazione 23 luglio 2013, n. 49, tutti con le successive modificazioni e integrazioni;

Viste le sentenze della Corte costituzionale n. 39 e n. 263 del 2014, n. 107 e n. 235 del 2015; n. 104 e n. 260 del 2016, n. 10 del 2017;

Vista la deliberazione n. 6/2017/INPR del 3 febbraio 2017, con cui questa Sezione ha definito le "Linee di indirizzo in materia di controllo dei rendiconti dei Gruppi consiliari della regione Lazio";

Vista la nota n. 1110/SP/2020 del 26 febbraio 2020, acquisita al protocollo della Sezione

in data 28 febbraio 2020 con il n. 1373, con cui il Presidente del Consiglio regionale del Lazio ha trasmesso n. 13 rendiconti dei Gruppi consiliari per l'esercizio finanziario 2019, riferiti alla XI Legislatura con la relativa documentazione allegata;

Visti, in particolare, il rendiconto delle spese sostenute nell'esercizio 2019 dal Gruppo consiliare "Noi con l'Italia" e la documentazione a corredo, pervenuti con la citata nota del 26 febbraio 2020 del Presidente del Consiglio regionale del Lazio;

Viste le richieste di regolarizzazione e integrazione formulate con delibera istruttoria n. 28/2020/FRG dell'8 maggio 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 11, del d.l. 174/2012, con riguardo ai rendiconti dei Gruppi del Consiglio regionale del Lazio e, in particolare, le richieste relative al Gruppo consiliare "Noi con l'Italia" per il periodo 01/01/2019-31/10/2019, da produrre entro il termine ivi fissato del 1° giugno 2020; Esaminati i riscontri documentali integrativi prodotti dal Presidente e legale rappresentante del Gruppo stesso (nota n. 8246 del 26 maggio 2020 e annessa

documentazione, acquisita al prot. Cdc. n. 3448 dell'1° giugno 2020) nel rispetto del termine assegnato e per il tramite del Presidente del Consiglio Regionale (nota n. 8458 del 29 maggio 2020, acquisita al prot. Cdc. n. 3431 dell'1° giugno 2020);

Vista l'ordinanza n. 14 dell'8 giugno 2020 con cui il Presidente, per le ragioni sopra esposte, ha convocato la Sezione per un'Adunanza da svolgersi mediante collegamento da remoto (attraverso lo strumento di comunicazione in uso alla Corte dei conti) in data 11 giugno 2020;

Ritenuta la legittimità delle adunanze da remoto *ex* art. 85, comma 3, lett. e) del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), emergenza epidemiologica COVID-19, ai fini dello svolgimento della presente attività di controllo;

Richiamato, inoltre, l'art. 84, comma 6 dello stesso d.l. n. 18/2020 secondo cui "Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge" nonché l'art. 85, comma 1 dello stesso decreto in forza del quale "le disposizioni di cui agli articoli 83 e 84 si applicano, in quanto compatibili e non contrastanti con le disposizioni recate dal presente articolo, a tutte le funzioni della Corte dei conti";

Dato atto che, per effetto del combinato disposto dell'art. 83, comma 2, e dell'art. 85 comma 1, del d.l. n. 18/2020, il termine, fissato dal d.l. n. 174/2012, per l'espletamento da parte della Corte dei conti dell'esame dei rendiconti dei Gruppi consiliari ricade nella sospensione dei termini processuali prevista dallo stesso art. 83, comma 2, per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, successivamente prorogata fino all'11 maggio 2020 dall'art. 36, comma 1 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (conv. dalla legge 5 giugno 2020, n. 40);

Visto il decreto n. 139 del 3 aprile 2020 del Presidente della Corte dei conti, recante "Regole tecniche ed operative in materia di coordinamento delle Sezioni regionali di controllo in attuazione del decreto legge n. 18/2020";

Visto il decreto n. 153 del 18 maggio 2020 del Presidente della Corte dei conti recante "Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle Camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti";

Udito il magistrato relatore, dott. Ottavio Caleo;

#### PREMESSO IN FATTO

Con nota di accompagnamento protocollo regionale n. 1110/SP/2020 del 26 febbraio 2020, acquisita da questa Sezione regionale di controllo in data 28 febbraio 2020 con prot. n. 1373, il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, ai fini della pronuncia di regolarità ai sensi dell'articolo 1, commi 10 e seguenti, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, ha trasmesso il rendiconto del Gruppo consiliare "Noi con l'Italia" relativo all'esercizio 2019, XI legislatura, periodo 01/01/2019-31/10/2019, corredato della pertinente documentazione.

Nella risposta istruttoria (nota n. 8246 del 26 maggio 2020 e annessa documentazione, acquisite al prot. Cdc. n. 3448 dell'1° giugno 2020) alle richieste di regolarizzazione formulate dalla Sezione, ai sensi dell'art. 1, comma 11, del d.l. n. 174/2012, con delibera n. 28/2020/FRG dell'8 maggio 2020, è stata prodotta la documentazione richiesta, corredata dai relativi chiarimenti.

#### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

L'art. 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213, prevede che ciascun Gruppo consiliare costituito nell'ambito dei Consigli regionali approvi un rendiconto di esercizio annuale omogeneamente strutturato al fine di assicurare la uniforme e corretta rilevazione dei fatti di gestione nonché la regolare tenuta della contabilità. Tale rendiconto, a mente della vigente disciplina, deve essere corredato della documentazione integrativa di natura contabile ed extracontabile necessaria per l'effettuazione delle verifiche di competenza spettanti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, così come delineate dal DPCM 21 dicembre 2012 recante "Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali".

I rendiconti - che devono evidenziare, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento nonché delle misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti eseguiti - devono essere trasmessi, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio e per il tramite del Presidente del Consiglio regionale, alla Sezione regionale di controllo territorialmente competente, la quale è chiamata a pronunziarsi con apposita deliberazione entro trenta giorni dalla ricezione sulla regolarità degli stessi.

Qualora la Sezione regionale di controllo riscontri, nello svolgimento delle proprie attività di verifica, che il rendiconto di esercizio del Gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non siano conformi, anche sotto il profilo della completezza, alle prescrizioni stabilite, ne ordina la regolarizzazione con conseguente sospensione del termine di trenta giorni previsto per la pronuncia. La richiesta di regolarizzazione, trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, va soddisfatta entro un termine fissato dalla Sezione stessa (termine, comunque, non superiore a giorni trenta) e sospende il decorso del termine per la pronuncia della sezione. Nel caso in cui il Gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, decade, per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale. La decadenza comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate.

La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 10, ovvero alla delibera di non regolarità del rendiconto da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Alla luce di tali disposizioni si può affermare che la completa ed esatta compilazione del rendiconto, secondo il modello di redazione indicato dalle linee guida, costituisce parametro di valutazione della corretta rilevazione dei fatti di gestione e di regolare tenuta della contabilità, e che l'obbligo di restituzione delle somme ricevute consegua alla mancata trasmissione di quel modello.

La sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2014, sul punto, ha chiarito come tale obbligo discenda direttamente dal principio generale di contabilità pubblica che impone il "dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari".

Con D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato in G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, sono state recepite le "Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio dei Gruppi dei Consigli regionali", adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Conferenza Stato-Regioni), ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 9, del più volte richiamato D.L. 174/2012.

I contenuti di tali Linee guida rappresentano i parametri fondamentali per l'effettuazione del controllo assegnato alle Sezioni regionali della Corte dei conti, e costituiscono, altresì, criterio di verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione da parte dei Gruppi consiliari nonché di valutazione della completezza della documentazione posta a corredo del rendiconto.

Con deliberazione n. 6/2017/INPR del 3 febbraio 2017 questa Sezione regionale di controllo ha, inoltre, definito le "Linee di indirizzo in materia di controllo dei Rendiconti dei Gruppi consiliari della Regione Lazio", aventi valenza protratta nel tempo.

L'ambito di tale peculiare funzione di controllo è stato definito dalla Corte costituzionale, anche con riferimento alle esigenze di "armonizzazione nella redazione

dei documenti contabili", in molteplici pronunzie (richiamate in premessa), fra le quali particolare rilevanza assume la citata sentenza n. 39 del 26 febbraio 2014 con la quale la Corte costituzionale ha evidenziato come il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari regionali costituisca "parte necessaria del rendiconto regionale nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite debbono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale".

Sotto il profilo dell'ambito di estensione del controllo della Sezione regionale sui rendiconti dei Gruppi, nella medesima sentenza n. 39 del 2014, la Corte delle leggi ha evidenziato come si tratti di una "analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo. Il sindacato della Corte dei conti assume infatti, come parametro, la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, e deve pertanto ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale".

La stessa Corte costituzionale, nella successiva sentenza n. 263 del 17 novembre 2014, ha precisato le suddette statuizioni, affermando che "Il controllo in questione se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge", e inquadrando tale controllo entro precisi adempimenti e termini procedurali.

Nel merito si osserva quanto segue.

Nella documentazione integrativa inviata dal Gruppo è stata rilevata, sulla base di quanto segnalato dalla Sezione in sede istruttoria, una discrasia di 6,05 euro, riferibile alle spese bancarie, tale da incidere sulle voci di uscita "spese per il personale sostenute dal gruppo" e "altre spese" (nella componente "spese postali, bancarie e d'incasso") e sui relativi totali secondo quanto specificato nelle note al rendiconto; parimenti si registra, nel confronto con le risultanze bancarie, un'incongruenza nella rappresentazione del fondo cassa finale per spese di funzionamento. Nondimeno, tali

differenze, venendo interamente riscontrate nell'ambito della documentazione fornita e risultando regolarmente addebitate, evidenziano irregolarità non gravi che non inficiano la sostanziale regolarità dei rendiconti.

Più in generale, nella risposta istruttoria del Gruppo sono state recepite le osservazioni della Sezione, sulla base della documentazione trasmessa, in ordine alla corretta determinazione dei saldi iniziali dei conti secondo le risultanze bancarie, alla puntuale determinazione delle voci da imputare alla "spesa del personale" e al totale delle voci "Altre entrate" e "Altre spese".

Pertanto, tenuto conto del descritto quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, il Collegio, in esito alle verifiche complessivamente effettuate e alla luce della documentazione integrativa e dei chiarimenti resi a seguito della deliberazione istruttoria n. 28/2020/FRG dell'8 maggio 2020, non rileva nella documentazione esaminata violazioni o difformità, rispetto a prescrizioni normative, che comportino una declaratoria di irregolarità del rendiconto sottoposto a controllo.

Si perviene a tale determinazione avendo constatato la sostanziale conformità del rendiconto alle linee guida previste dal D.P.C.M. 21 dicembre 2012 per assicurare la corretta rilevazione dei fatti gestionali, la regolare tenuta della contabilità e la sostanziale inerenza delle spese alle finalità istituzionali del Gruppo.

In particolare, risultano osservate le prescrizioni sui compiti del Presidente del Gruppo consiliare, sulla documentazione contabile da presentare a corredo delle spese rendicontate e sulla tracciabilità dei pagamenti.

All'esito del controllo può concludersi che il rendiconto presentato risulta nel complesso idoneo a conferire sufficiente rappresentazione dei fatti di gestione relativi al periodo considerato, in conformità ai principi generali della contabilità pubblica e ai parametri normativi specifici, al di là di altri tipi di sindacato esplicabili in diverse sedi.

Da ultimo, si osserva come, in risposta alla richiesta istruttoria della Sezione - stante la cessazione, alla data del 31 ottobre 2019, delle attività del Gruppo consiliare - di fornire apposita documentazione comprovante il versamento a favore del Consiglio Regionale del Lazio delle somme residue sui ridetti conti correnti, non utilizzate entro il 31 ottobre 2019, è stato rappresentato che "sebbene l'attività sia cessata al 31.10.2019,

permane l'obbligo fiscale di versamento del saldo IRAP 2019 a giugno 2020, al momento in fase di calcolo. Una volta effettuato il versamento, i conti saranno chiusi e i fondi rimanenti trasferiti".

Si rappresenta, pertanto, la necessità che, entro dieci giorni dal completamento delle predette operazioni di assolvimento ai debiti fiscali e chiusura dei conti correnti, il Presidente del Consiglio regionale faccia pervenire alla Sezione apposita documentazione comprovante l'avvenuta riscossione delle somme residue da parte dello stesso Consiglio.

Al riguardo, in termini generali, nel far salve le autonome determinazioni dell'Organo consiliare, si rappresenta la necessità di valutare modalità alternative di gestione delle pendenze fiscali o contributive successive alla cessazione dell'attività dei Gruppi consiliari in modo da definire compiutamente le posizioni creditorie residuali vantate dal Consiglio nei confronti dei Gruppi stessi e scongiurare ogni possibile forma di utilizzo indebito delle somme giacenti sui conti correnti nelle more dell'assolvimento ai predetti obblighi.

In proposito si rammenta, inoltre, l'orientamento limitativo già seguito da questa Sezione (*cfr.* deliberazione n. 32/2019/FRG) sulla possibilità di riconoscere la legittimità di spese per la tenuta ultrattiva del conto corrente bancario, causate da tardivo adempimento degli obblighi di chiusura, per difetto del requisito dell'inerenza della spesa all'interesse istituzionale del Gruppo.

# P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Lazio dichiara la regolarità del rendiconto relativo all'esercizio 2019, XI Legislatura, periodo 01/01/2019-31/10/2019, del Gruppo consiliare "Noi con l'Italia".

#### DISPONE

- che il Presidente del Consiglio regionale provveda a trasmettere apposita documentazione comprovante l'avvenuta riscossione delle somme residue, vantate da parte dello stesso Consiglio nei confronti del Gruppo consiliare "Noi con l'Italia" all'atto della cessazione dello stesso, secondo modalità e termini indicati in parte motiva;

- la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, al Presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 10 del richiamato d.l. n. 174 del 2012, anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale e, per conoscenza, al Presidente della Regione Lazio.

Così deliberato in Roma, nella Camera di consiglio da remoto dell'11 giugno 2020.

Il Magistrato Estensore

Il Presidente

Ottavio Caleo

Roberto Benedetti





Depositato in Segreteria il 17 giugno 2020 Il Funzionario preposto al servizio di supporto Aurelio Cristallo

> AURELIO CRISTALLO CORTE DEI CONTI 17.06.2020 09:08:24